

CENTRO DI INTERLINGUISTICA

STATUTO

I

Denominazione e sede.

1. Con il nome «Centro di Interlinguistica» (Centro de Interlingvistiko) è costituita in Bellinzona una associazione senza scopi lucrativi, ai sensi dell'articolo 60 del Codice Civile elvetico.

Oggetto dell'attività.

2. L'associazione si propone di promuovere lo studio e l'interesse per l'interlinguistica, in accordo con le linee programmatiche espresse, a livello internazionale, dalla Società cooperativa di Literatura Foiro (LF-koop), la cui sede è a La Chaux-de-Fonds/NE.

Scopi sociali.

3. In particolare l'associazione intende:

- a) patrocinare e organizzare iniziative che elevino il prestigio dell'interlinguistica nel mondo accademico italofono;
- b) curare ed ampliare i contatti fra i cultori dell'interlinguistica e i mezzi di comunicazione di massa.

Collegamenti.

4. L'associazione è membro collettivo di LF-koop, ai sensi dell'art. 4 dello statuto di LF-koop. Essa aderisce al Patto per la Cittadinanza Esperantica.

Ambito territoriale.

5. LF-koop riconosce piena autonomia decisionale all'associazione, per quanto concerne i territori italofoeni, dentro o fuori la Svizzera.

L'associazione può aderire ad altri enti registrati in detti territori. Per aderire ad enti con sede in altri territori deve essere consultata LF-koop.

II

Adesione e numero dei soci.

6. Assumono la qualità di socio coloro che aderiscono agli scopi sociali. L'associazione può avere soci individuali e collettivi.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione di un socio individuale si intende accolta a tutti gli effetti per l'anno corrente qualora nessun membro del Comitato Direttivo si opponga. In caso di opposizione, ed in ogni caso per i soci collettivi, vale la norma di cui all'articolo 13 del presente statuto.

Può essere socio individuale una persona che:

- a) abbia diciotto anni compiuti al momento dell'iscrizione;
- b) goda dei diritti civili e politici;
- c) presenti una richiesta scritta al Comitato Direttivo (CD);

- d) versi la quota sociale;
- e) al momento dell'iscrizione sia domiciliata in un territorio italofono.

Può essere socio collettivo un ente

- a) con o senza personalità giuridica, privato o pubblico, con sede in un territorio italofono;
- b) che presenti una richiesta scritta al CD;
- c) che versi la quota sociale;
- d) che sottoponga il proprio delegato alla ratifica dell'Assemblea Generale secondo le condizioni valide per un membro individuale.

Esclusione, revoca, recesso e sospensione.

7. Si perde la qualità di socio:

- a) a seguito delle dimissioni, comunicate per iscritto al CD almeno sei mesi prima della convocazione dell'Assemblea Generale;
- b) a seguito di espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale;
- c) per decesso.

L'Assemblea Generale può sospendere un socio: la sospensione è automatica, qualora l'iscritto non abbia versato la quota sociale, di cui all'art. 8, prima dell'Assemblea Generale.

Patrimonio.

8. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) le quote sociali, stabilite annualmente dall'Assemblea Generale;
- b) le contribuzioni volontarie per finalità specifiche indicate dall'Assemblea Generale;
- c) le donazioni e i lasciti;
- d) le sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- e) gli eventuali proventi da attività culturali.

III

Organi e competenze.

9. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori.

I componenti degli organi sono scelti fra i soci, e sono rieleggibili.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Assemblea Generale: costituzione e poteri.

10. L'Assemblea Generale è composta dai soci di cui all'art. 6.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa ha il diritto inalienabile di:

- a) accettare e modificare lo statuto;
- b) eleggere il CD e i revisori;
- c) approvare il bilancio e, se del caso, decidere dell'uso del saldo attivo;
- d) accogliere le adesioni e le deleghe dei membri, deciderne l'espulsione o la sospensione;
- e) assumere tutte le decisioni ad essa riservate dal Codice Civile italiano.

L'Assemblea Generale può lanciare sottoscrizioni per finalità specifiche (borse di studio per laureandi, finanziamento di pubblicazioni, allestimento di archivi ed esposizioni, ecc.), per le quali il contributo del socio non è vincolante ai sensi dell'art. 7.

Assemblea Generale: convocazione.

11. L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo ovvero, in caso di necessità, dal Collegio dei Revisori.

Inoltre, essa deve essere convocata se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci (come minimo tre soci). In tal caso il CD ha sessanta giorni di tempo, dalla ricevuta della richiesta, per convocare l'Assemblea.

La convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere diffusa almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea, possibilmente attraverso l'organo dell'associazione.

Il CD può aggiungere punti all'ordine del giorno, riguardo a proposte pervenute per iscritto dai singoli soci, fino al quindicesimo giorno prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea non può decidere in merito a questioni non annunciate nell'ordine del giorno, eccetto la decisione di convocare una nuova Assemblea.

Assemblea Generale: votazioni.

12. L'Assemblea è valida se è presente almeno un sesto dei soci aventi diritto al voto (comprese le deleghe) in prima convocazione, ovvero con qualunque numero di presenti, in seconda convocazione.

Ogni membro ha diritto a un voto. Il voto può essere delegato ad un altro socio, ma nessun socio può avere più di una delega.

13. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti); in caso di consultazione per corrispondenza vale la stessa maggioranza (metà più uno dei rispondenti).

Nei casi di:

- a) accoglimento di una nuova adesione;
- b) modifica dello statuto;
- c) fusione con un'altra istituzione;
- d) scioglimento dell'associazione;
- e) aumento del numero dei componenti del CD;

è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Comitato Direttivo: composizione.

14. Il Comitato Direttivo è composto da almeno cinque membri.

L'Assemblea Generale può aumentarne il numero, alla fine del mandato, ma sempre in numero dispari.

15. Il CD elegge le cariche sociali fra i propri componenti; fra le cariche deve esistere quella di presidente.

Le cariche non possono essere remunerate, ma il CD può autorizzare il rimborso delle spese vive.

Il CD può nominare commissioni di lavoro e di studio.

Esso definisce le deleghe alle firme di rappresentanza dell'associazione in ogni atto pubblico e privato.

In caso di mancata definizione di delega, il presidente è responsabile di fronte al CD.

Comitato Direttivo: responsabilità e obblighi.

16. Il CD è responsabile della gestione morale e amministrativa dell'associazione.

In particolare esso deve:

- a) formulare proposte da sottoporre alla decisione dell'Assemblea e vigilare sull'esecuzione di quelle approvate;
- b) verificare l'attività di ogni responsabile, per garantire che i compiti siano svolti in conformità ai codici, allo statuto e agli eventuali regolamenti.

17. Il CD è tenuto a:

- a) verbalizzare regolarmente le riunioni proprie e dell'Assemblea;
- b) curare la contabilità, gli archivi e l'elenco dei soci;
- c) compilare i bilanci e sottoporli ai revisori, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.

Collegio dei Revisori.

18. L'Assemblea Generale elegge tre revisori effettivi e due supplenti.

I revisori non possono essere membri del CD, né funzionari o dipendenti stipendiati dall'associazione.

19. Il Collegio dei Revisori (membri effettivi) controlla:

- a) che i bilanci siano in regola con la tenuta contabile;
- b) che la contabilità stessa sia avvenuta senza errori;
- c) che l'elenco dei soci sia regolarmente aggiornato.

Inoltre, esso svolge le funzioni di scrutatore in caso di consultazione per corrispondenza.

20. L'Assemblea Generale, al cui ordine del giorno siano iscritte questioni finanziarie, non può deliberare se non è presente almeno un revisore (effettivo o supplente).

IV

Scioglimento.

21. L'associazione può essere sciolta:

- a) su decisione dell'Assemblea Generale;
- b) per i motivi previsti dal Codice Elvetico.

22. La liquidazione avviene secondo il Codice Elvetico. In caso di saldi attivi, questi devono essere destinati ad un ente che promuova intenti analoghi all'associazione, e comunque non possono essere distribuiti fra i soci. In mancanza di decisione, i saldi attivi sono devoluti alla fondazione Pro Esperanto, La Chaux-de-Fonds.

V

Completamento.

23. Il Codice Elvetico vale per tutti i casi non previsti dal presente statuto.